

b) per quanto riguarda le navi senza bandiera, Atalanta interviene, anche salendo a bordo ed effettuando una perquisizione, in conformità del diritto nazionale applicabile alla nave che interviene e del diritto internazionale, solo mediante mezzi messi a disposizione dagli Stati membri che hanno affermato di essere in grado di compiere tale intervento. Ulteriori interventi, quali il sequestro di stupefacenti e il dirottamento delle navi, nonché l'arresto, il fermo, il trasferimento verso uno Stato terzo e l'azione penale nei confronti delle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno.

3. Una volta approvato il piano operativo con le disposizioni necessarie, il comitato politico e di sicurezza attiva i compiti secondari esecutivi quando il comandante dell'operazione dell'UE riferisce che Atalanta dispone dei mezzi necessari per svolgere tali compiti e, per quanto riguarda l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi, quando il Servizio europeo per l'azione esterna riferisce che sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 15 della risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4. Le prove rinvenute relative al trasporto di prodotti vietati nell'ambito dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia o di stupefacenti, in particolare nel corso delle ispezioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2, possono essere conservate da Atalanta per quanto riguarda il trasporto di armi e dagli Stati membri che accettano e sono in grado di farlo per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti. In particolare, possono essere raccolti e conservati, conformemente al diritto applicabile, dati personali relativi alle persone coinvolte nel trasporto di tali armi e stupefacenti per quanto riguarda le caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Tali dati, nonché i dati relativi alle navi e alle attrezzature utilizzate da tali persone e le informazioni pertinenti acquisite nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, possono essere comunicati alle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri. Possono anche essere comunicati da Atalanta per quanto riguarda il trasporto di armi e dagli Stati membri che accettano di farlo per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti, agli Stati terzi che intendono esercitare la propria giurisdizione su tali persone e beni e agli organi dell'UE competenti conformemente al diritto applicabile.

5. Possono essere conclusi accordi con Stati terzi, sulla base di autorizzazioni concesse caso per caso dal Consiglio, al fine di agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell'esercizio dell'azione penale contro tali persone. Tali accordi includono condizioni per il trasferimento di tali persone nel rispetto del diritto internazionale pertinente, segnatamente del diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che le persone interessate non siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.»;

5) all'articolo 8, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Atalanta opera in stretto coordinamento con la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e con la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia). Sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell'UE.

Atalanta sviluppa, nei limiti dei mezzi e delle capacità, una cooperazione specifica con l'operazione Agenor.»;

6) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Atalanta sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, in particolare attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, il centro di fusione regionale di informazione marittima in Madagascar e il centro operativo di coordinamento regionale nelle Seychelles.»;

7) l'articolo 12 è soppresso;

8) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 9 930 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.»;

